

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3467 del 18/07/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - SOCIETA' AGRICOLA BOSCO VESCOVADO SRL PER L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA BURLA, N. 448 COMUNE DI PARMA PRATICA SUAP CLASS.2019.VI/9.5/15 MODIFICA DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3558 del 17/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;
- il Regolamento regionale 3/2017 e smi in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Deliberazione n.64/2019 del Direttore Generale;

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma – Provvedimento conclusivo prot. n. 91019 del 03/05/2019, alla Società Agricola Bosco Vescovado S.r.l. avente sede legale in Via Sanguigna, n. 142, Comune di Colorno (PR) CAP 43052 e stabilimento sito in via Burla, n. 448, Comune di Parma, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

CONSIDERATO:

- ✓ la domanda, trasmessa dal SUAP Comune di Parma con nota prot.n. 114188 del 07/06/2019 ed acquisita al prot.n. PG/2019/90581 del 07/06/2019, presentata dalla Società Agricola Bosco Vescovado S.r.l nella persona della Sig.ra Marina Chialva in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Via Sanguigna, n. 142, Comune di Colorno (PR) CAP 43052 e stabilimento sito in via Burla, n. 448, Comune di Parma per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.),** per cui la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale in quanto intende realizzare un impianto per cogenerazione elettrica e produzione di calore da biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di reflui zootecnici e biomasse agricole da realizzarsi presso il sito aziendale;
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- ✓ che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Allevamento di bovini da latte";
- ✓ che l'istanza risulta correttamente presentata;

EVIDENZIATO CHE:

- ✓ in merito alla matrice scarichi di acque reflue la ditta ha dichiarato il *“proseguimento senza modifica” e “l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6,1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente agli scarichi di acque reflue”* ;

RILEVATO CHE:

a seguito dell'istruttoria condotta, la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto dovrà comprendere anche la modifica del seguente titolo abilitativo:

- **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae ST di Parma pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con note prot. PG/2019/92712 del 12/06/2019 e prot. n. PG/2019/92839 del 12/06/2019:

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA prot. n.44476 del 08/07/2019, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2019/106910 del 08/07/2019, (Allegato 1), allegato alla presente quale parte integrante;
- relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2019/108204 del 10/07/2019, aggiornata con nota prot. n. PG/2019/112943 del 17/07/2019, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- la relazione del competente ufficio di Arpae – SAC di Parma che si occupa di utilizzazione agronomica datata 11/07/2019;
- parere favorevole in merito alle emissioni in atmosfera prot.n. 137405 del 15/07/2019 espresso dal Comune di Parma ed acquisito al protocollo prot. n. PG/2019/111149 del 15/07/2019, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- parere favorevole in merito alla matrice rumore prot.n. 138238 del 16/07/2019 espresso dal Comune di Parma ed acquisito al protocollo prot. n. PG/2019/111983 del 16/07/2019, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1984 del 19/04/2019, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma – Provvedimento conclusivo prot. n. 91019 del 03/05/2019**, alla Società Agricola Bosco Vescovado S.r.l nella persona della Sig.ra Marina Chialva in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Via Sanguigna, n. 142, Comune di Colorno (PR) CAP 43052 e stabilimento sito in via Burla, n. 448, Comune di Parma, relativamente all'esercizio dell'attività di "Allevamento di bovini da latte", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nel provvedimento del SUAP del Comune di Parma – Provvedimento conclusivo prot. n. 91019 del 03/05/2019:

per il titolo abilitativo **"comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla L.R. n.4/2007 e Reg. Reg. n. 1/11 (ora Reg. Reg. 1/2016) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste"**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella **relazione del competente Ufficio di Arpae – SAC di Parma sopra richiamata** che si riporta: *"... In relazione alla valutazione richiesta circa il costruendo impianto di BIOGAS in Località Ravadese, Parma si specifica che la comunicazione n. 23136 del 13/02/2019, citata nella precedente relazione tecnica, è già stata seguita dalle comunicazioni n. 23563 e n. 23971, quest'ultima acquisita con ns. Prot. PG/2019/86971 del 03-06-2019. In essa non vi è ancora traccia dei dati relativi all'impianto, pertanto la modifica*

dovrà essere agita producendo una nuova comunicazione aggiornata che includa i dati impiantistici e relativi all'azoto zootecnico aziendale in gioco, prima dell'avvio dell'impianto (vedasi relativo Reg.reg. 3/2017 e s.m.i. Allegato I – Paragrafo 6 per la relativa modalità e tempistica). In linea tecnica si ricorda che gli stoccaggi devono essere commisurati ai quantitativi da trattare, e che la RER, codificandolo nel Reg. Reg. 3/2017 e s.m.i. Allegato I – Paragrafo 7, in particolare al sub-paragrafo 7.3, ha previsto adempimenti analitici da realizzare annualmente sul digestato prima dell'avvio della distribuzione in campo o della cessione a terzi (differenziandolo in digestato agrozootecnico e/o agroindustriale) ”, nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nella relazione tecnica di Arpae ST prot. n.PG/2019/108204 del 10/07/2019 e smi, allegata alla presente quale parte integrante.

per il titolo abilitativo **“comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 138238 del 16/07/2019 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto di seguito riportato per la matrice emissioni in atmosfera si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1984 del 19/04/2019, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma – Provvedimento conclusivo prot. n. 91019 del 03/05/2019;**

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2019/108204 del 10/07/2019 aggiornata con nota prot. n. PG/2019/112943 del 17/07/2019 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione, nel parere espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA prot. n.44476 del 08/07/2019 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione E6 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;
- per gli impianti originanti il punto di emissione E01, E02, E03 il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo;

...”.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'AUA adottata da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1984 del 19/04/2019, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma – Provvedimento conclusivo prot. n. 91019 del 03/05/2019.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'AUA adottata da Arpae **con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1984 del 19/04/2019, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma – Provvedimento conclusivo prot. n. 91019 del 03/05/2019.**

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, utilizzazione agronomica ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma ed AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 e s.m.i. è Beatrice Anelli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 16997/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0044476

DATA: 08/07/2019

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta Società Agricola Bosco Vescovado Srl per l'insediamento sito in Comune di Parma, Via Burla 448. Parere

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

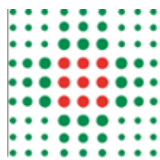
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0044476_2019_Lettera_firmata.pdf:	Pico Patrizia	5E41A2941E699F753F3EAD474743E5CD8 27B68FFCEC9E583AFA8021153A89A85



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP PARMA
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta Società Agricola Bosco Vescovado Srl per l'insediamento sito in Comune di Parma, Via Burla 448. Parere

In merito a quanto in oggetto, si formulano le seguenti considerazioni.

Valutate:

- la collocazione urbanistica dell'Azienda (classificata nel PSC in Ambito ad alta vocazione produttiva agricola nell'ambito del territorio rurale e nel RUE come zona agricola)
- il pregresso storico favorevole, in quanto non si è a conoscenza di problematiche igienico-ambientali in merito alla Ditta

Valutata complessivamente la documentazione si esprime un giudizio di fattibilità fermo restando alcune osservazioni:

- si dovrà evitare che l'impatto acustico derivante dall'intervento causi disagio per i ricettori limitrofi. Nel merito si evidenzia che a poco più di 100 metri è presente una civile abitazione.

Inoltre, poichè la valutazione effettuata è previsionale e basata su realtà e impianti simili, si richiede una analisi di impatto acustico con misurazioni effettuate post-operam.

- in merito alle emissioni odorigene si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta “ *..non vi sono modifiche a quanto già in azienda se non un miglioramento dal punto di vista di impatto odorigeno, in quanto viene stabilizzato il materiale all'interno del digestore. Questo evita la diffusione di odori del refluo stoccato...l'iniziativa prevede di sottoporre tutti i reflui zootecnici alla digestione anaerobica a cui è riconosciuto un sostanziale contributo alla riduzione degli odori sgradevoli, perché la microbiologia del processo porta alla degradazione dei composti proteici da cui si origina la massima parte dei composti odorigeni; anche il digestato, nella fase di distribuzione, genera emissioni inferiori di sostanze maleodoranti, perché stabilizzato nelle componenti organiche.*



Si vuole infine ricordare che la struttura in oggetto è da ritenersi un impianto in pressione di gas naturale pertanto si evidenzia la possibilità di rischio di esplosione nonostante siano stati illustrati meccanismi di emergenza (torcia). Valutare pertanto il coinvolgimento dei VV.FF.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Allegato 2

Tramite posta interna

Arpae SAC Parma

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta Società Agricola Bosco Vescovado S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Parma, Via Burla 448. **Relazione tecnica**

Riferimento SUAP: 2019.VI/9.5/15

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica sostanziale dell' A.U.A. rilasciata con DET-AMB-2019-1984 del 19/04/2019 di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta.

La modifica richiesta si riferisce alla realizzazione di un impianto per cogenerazione elettrica e produzione calore da biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di reflui zootecnici e biomasse agricole da realizzarsi presso il sito aziendale.

La presenza dell'impianto determinerà la presenza di due nuovi punti emissivi, in corrispondenza del camino del cogeneratore (E6) e della torcia di emergenza (E7).

ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO

considerato che:

1. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
2. l'attività esercita all'intero dello stabilimento consiste in allevamento di bovini da latte con una potenzialità dichiarata pari a 1100 capi in lattazione e 500 in rimonta;
3. caratteristiche dell'allevamento:

Tipo di stabulazione
Stabulazione libera con cuccette testa a testa
Stoccaggi
3 vasche cementate scoperte e 1 coperta
Emissioni in atmosfera

N°3 caldaie

N° 1 generatore di emergenza

Zona deposito foraggio

Modalità di distribuzione liquami

con carrobotte

4. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:

- **EMISSIONE E5** Caldaia uso civile per il riscaldamento degli uffici e per l'acqua calda dei servizi per i dipendenti
- **EMISSIONE E4** Caldaia uso civile per il riscaldamento dello spaccio e per l'acqua calda dei servizi per lo spaccio

5. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

- **EMISSIONE E01** Boiler per la produzione di acqua calda per la sala di mungitura da 30KW
- **EMISSIONE E02** Boiler per la produzione di acqua calda per i locali per gli addetti alla sala di mungitura da 10,1KW
- **EMISSIONE E03** Boiler per la produzione di acqua calda per mungitura vacche post parto da 30KW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

a parere dello Scrivente Servizio, per quanto di competenza, si ritiene che:

la ditta "Società Agricola Bosco Vescovado S.r.l." il cui Gestore è il Sig. Covati Agostino, con sede legale in Loc Sanguigna, 142, 43052, Colorno(PR), **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Allevamento bovini da latte" da svolgere negli impianti siti in VIA BURLA n. 448, 43122, Parma(PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE Gruppo elettrogeno emergenza 200kW

Gli effluenti provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	650	mg/Nm ³
polveri	130	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Entro giugno 2019 è stata prescritta l'esecuzione di un autocontrollo per verificare l'impatto odorigeno, al fine di valutare l'impatto della propria azienda sul territorio circostante.

- La riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, è garantito dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo.
- Durante le operazioni di movimentazione dei mangimi dovranno essere utilizzate degli accorgimenti tecnici atti a evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria e quali idonee altezze di caduta, basse velocità , utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico ecc..
- Qualsiasi variazione in aumento del n° di capi allevati riportato nella comunicazione PUA deve essere tempestivamente comunicata ad Arpae;

Buone pratiche di allevamento:

- Programmi di informazione e formazione del personale;
- Predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccarlo sversamento di liquami o

combustibili) elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc.;

- Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato. Si dovrà essere eseguire una regolare manutenzione delle pompe per i liquami, miscelatori, separatori dispositivi per lo spandimento. I bacini di accumulo dovrebbero essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;
- Addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure in caso di incidente;
- Lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali polverulenti (mangimi) deve essere eseguita cercando di minimizzare la creazione di polveri;
- Le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri.
- Il gestore deve assicurare che tutte le movimentazioni dei mangimi siano effettuate in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polvere in aria,.
- Lo stoccaggio dei liquami all'interno delle vasche cementate prive di copertura , deve essere effettuato minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti .

- Riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
- Divieto di spandimento sui terreni saturi di acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve ;
- Evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolare modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
- Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento come previsto dal piano di spandimento liquami;
- distribuzione dei liquami con erogatori a pressioni di esercizio inferiore a 6 atmosfere ed iniezione diretta al suolo;
- i letami e materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento; foraggiere temporanee in atto; prati permanenti-pascoli; frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:

- non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
- di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.

Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo :

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa.

Per tali registrazioni potrà essere utilizzato anche il registro previsto per l'utilizzazione del liquame.

Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente:

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

IMPIANTO BIOGAS

Considerato che:

1. l'impianto è costituito da un digestore primario coibentato, alimentato dal liquietame proveniente dall'allevamento bovino aziendale e dotato di sistema di riscaldamento con serpentine per garantire la termostatazione della fermentazione anaerobica che avviene in ambiente mesofilo cioè ad una temperatura media di 37-40 °C;
2. il liqui-letame proveniente dalle stalle viene inviato tramite pompa direttamente in una nuova vasca di alimentazione in c.a. coperta. Il materiale proveniente dalle stalle, può sostare in una vasca esistente coperta dalla quale è poi inviato direttamente alla nuova vasca di carico.
3. la dieta del digestore consiste in 14.158,35 m³/anno di liquame bovino e in 19.228,20 m³/anno di letame bovino;
4. il biogas prodotto subisce un processo di desolforazione biologica tramite insufflazione di aria e un processo di separazione dell'acqua di condensa prima dell'invio al cogeneratore;
5. una parte del calore prodotto verrà utilizzato per mantenere la temperatura dei digestori e il restante verrà utilizzato all'interno dell'azienda per la sala mungitura;
6. l'energia elettrica prodotta verrà immessa totalmente in rete;
7. per l'avvio dell'impianto verrà utilizzata una caldaia a gasolio e una volta innescato il processo di produzione del biogas e avviato il motore tale caldaia di servizio verrà dismessa;

8. l'impianto è dotato di una torcia di combustione di emergenza della portata di 160 Nm³/h (emissione E7);
9. il digestato prodotto dal processo viene prima inviato in una vasca e successivamente al trattamento di separazione della frazione solida, che viene effettuato con filtro rotativo. Tale sistema non risulta essere spinto e pertanto non necessita di ambiente chiuso ed aspirato;
10. la frazione liquida in uscita dal separatore, sarà stoccata in vasche esistenti già in uso dall'Azienda (4.272 mc) ed utilizzata per la fertirrigazione;
11. la frazione solida verrà stoccata su una platea in c.a. esistente e attualmente già in uso, con una disponibilità di 3060 mc;
12. il digestato prodotto dal processo di fermentazione anaerobica, il cui quantitativo previsto è di circa 90.000 t/ anno, sarà utilizzato quale ammendante agricolo sui terreni messi a disposizione dall'Azienda. Tali terreni risultano sufficienti ad accogliere il materiale prodotto;
13. l'impianto a biogas di potenzialità pari a 300 kWe corrispondenti a 781Kwt è considerato un impianto scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico (art. 271, comma 1, del D.Lgs152/06 e s.m.i)

si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto proposto nel rispetto dei limiti e delle condizioni di esercizio previste dal Dlgs 152/06 e s.m.i. dalla DGR 1496/2011 e dalla DGR 1495/2011 tra i quali:

• **Emissione E6 • Cogeneratore della potenzialità di 781 kWt:**
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	4	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)*	40	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³
Ammoniaca**	2	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	190	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	225	mg/Nm ³
Periodicità del controllo	Annuale	

*escluso il metano

**in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 15% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.

• **Emissione E7: - Torcia**

L'eccesso di biogas o quello emesso in caso di emergenza e di avvio dell'impianto o nei periodo di fermata del motore dovrà essere utilizzata una torcia, con pilota, in gradi di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO₂/(CO₂+CO).

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera. Le caratteristiche della torcia dovranno essere tali da garantire:

Temperatura minima di combustione: 600 °C

Ossigeno libero minimo tq: 3 %

Tempo di contatto: ≥ 0.2 secondi (a 800°C)

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Condizioni di esercizio e prescrizioni:

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni del cogeneratore **(E6)** si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 60 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- il Gestore deve comunicare i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo. Le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi al controllo effettuato;

Dovranno essere annotati, con frequenza annuale, i quantitativi di liquame e biomassa alimentati al digestore, il quantitativo di digestato prodotto, nonché il biogas prodotto, la quantità di energia elettrica e termica prodotta, e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza;

Il biogas dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi.

Dovrà essere eseguita una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere eseguito tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedendo il campionamento sia alla sorgente che al confine dello stabilimento effettuando per questo ultimo un campionamento a monte e a valle nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale ed i risultati della campagna dovranno essere inviati alle autorità competenti.

Ogni variazione nella tipologia di dieta del digestore andrà preventivamente comunicata ad Arpae, per gli aspetti di competenza.

Per l'intero impianto dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento di polveri, gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi comprometterne il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti.

Per quanto non espressamente riportato nella presente relazione tecnica si rimanda a quanto previsto dalla DGR 1496/2011 e dalla DGR 1495/2011.

Gestione del digestato:

La gestione del digestato dovrà essere effettuata rispettando le indicazioni stabilite dall'Autorità Competente.

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Braccaioli	Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Tramite posta interna

Arpae SAC Parma

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta Società Agricola Bosco Vescovado S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Parma, Via Burla 448. **Rettifica relazione tecnica.**

Riferimento SUAP: 2019.VI/9.5/15

A parziale rettifica del parere trasmesso con Prot.Arpa PG/2019/108204 del 10/07/2019, con la presente si trasmette la tabella relativa ai limiti dell'emissione E6- cogeneratore, opportunamente corretta. Vengono mantenute invariate le parti non riportate.

• Emissione E6 • Cogeneratore della potenzialità di 781 kWt:

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	4	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	60	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)*	40	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³
Ammoniaca**	2	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	150	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	190	mg/Nm ³
Periodicità del controllo	Annuale	

*escluso il metano

**in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 15% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.

Il Tecnico incaricato

La Responsabile del Distretto di Parma

Alessandra Braccaioli

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Pag.1 di 1

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385 * ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211 * UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

Allegato 3

PG/2019/111149 del 15/07/2019



Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

U.O. Sportello Unico per l'edilizia e le Attività
Produttive

Parma, 15/07/2019

Pròt. 137405

Class. 2019.VI/9.5/15

Rif. Sinadoc: 2019/16997

ARPAE SAC

Via PEC

suap@pec.comune.parma.it

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Parere di compatibilità urbanistica, ai fini della Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in via Burla, 448 in Parma della Ditta Società Agricola Bosco Vescovado Srl

In esito alla domanda per Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Sig.ra Chialva Marina in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Società Agricola Bosco Vescovado Srl con sede legale di via Sanguigna, 142 43052 - Colorno per l'attività che intende svolgere nel proprio insediamento in via Burla, 448 in Parma (Allevamento bovini da latte);

Preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Zona agricola ZEP -art.3.2.2 del vigente RUE) con la presente

CERTIFICA

La conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta.

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività

Produttive
Marco Giribilini

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE DELLA LEGGE 07.08.1990 N° 241. es.m.i.:

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:

Comune di Parma, Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia – U.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive

Ufficio presso cui può prendersi visione degli atti: Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia - U.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive – Funzionario Dott.ssa Roberta Tagliati 0521/218569

Direzionale Uffici Comunali (DUC)

Largo Torello De' Strada 11/A

43121 Parma

Tel. 0521-218238

Tel.0521-031705

Allegato 4

PG/2019/111983 dec 16/07/2019



Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

U.O. Sportello Unico per l'edilizia e le Attività
Produttive

Parma, 16/07/2019

Prot. 138238

Class. 2019.VI/9.5/15

Rif. Sinadoc: 2019/16997

ARPAE SAC

Via PEC

suap@pec.comune.parma.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 Istanza di Modifica sostanziale di AUA della Ditta Società Agricola Bosco Vescovado Srl per l'insediamento in Via Burla n. 448 - Località Ravadese - Parma. Parere.

Matrice rumore

Si prende atto:

- dell'attività di allevamento di bovini da latte autorizzata con Prot.91019 del 03/05/2019;
- dell'istanza di modifica sostanziale per la realizzazione di un impianto per cogenerazione elettrica e produzione calore da biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di reflui zootecnici e biomasse agricole;
- della Valutazione previsionale di Impatto Acustico, per installazione di impianto biogas per la produzione di energia elettrica e termica di potenza 300 kw in Località Ravadese in Parma, a firma del tecnico competente Ing. Luca Pasini, acquisita contestualmente all'istanza.

Si esprime parere positivo per quanto di competenza.

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività

Produttive
Marco Giubilini

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE DELLA LEGGE 07.08.1990 N° 241. es.m.l.:

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:

Comune di Parma, Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia - U.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive

Ufficio presso cui può prendersi visione degli atti: Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia - U.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive - Funzionario Dott.ssa Roberta Tagliati

Direzionale Uffici Comunali (DUC)
Largo Torello De' Strada 11/A
43121 Parma

Tel. 0521-218238
Tel.0521-031705



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.